



ATTO COSTITUTIVO
Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)

In data _____, presso la sede _____
ubicata in _____, alle ore _____, si sono riunite le seguenti
persone:

_____ nato/a _____
il _____ residente a _____ cittadino/a _____ codice fiscale _____

_____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ cittadino/a _____ codice fiscale _____

_____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ cittadino/a _____ codice fiscale _____

_____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ cittadino/a _____ codice fiscale _____

_____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ cittadino/a _____ codice fiscale _____

_____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ cittadino/a _____ codice fiscale _____

_____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ cittadino/a _____ codice fiscale _____

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. _____ il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. _____ quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi della L.398/91, della L. 21/11/2000, n. 342, della L. 27/12/2002, n° 289, una associazione avente la seguente *denominazione*:



“ _____ ASD”, da ora in avanti denominata “*associazione*”, con *sede legale* nel Comune di _____ e con *durata illimitata*.

ART. 2 L’Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro persegue finalità di **Promozione Sportiva e Sociale**, è regolata dallo Statuto, che qui si approva, composto da n.26 (ventisei) articoli che si allega al presente atto perché ne formi parte integrante. Il suddetto Statuto contiene, fra l’altro, l’indicazione dello scopo, delle modalità di costituzione del patrimonio, tutte le norme sull’ordinamento, sull’Amministrazione e sull’attività dell’Associazione stessa, compresi i diritti e gli obblighi degli Associati, le condizioni della loro ammissione, nonché le norme sulla eventuale estinzione dell’Associazione.

ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da ____ componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente _____

Vice – Presidente _____

Segretario _____

Consigliere _____

Consigliere _____

Signori così eletti accettano tutti la carica senza riserva che ad essi spetta, quindi, la rappresentanza legale anche in giudizio dell’Associazione nei limiti e nei modi indicati dallo Statuto. Il Consiglio direttivo rimarrà in carica a tempo indeterminato. Nella prima Assemblea convocata sarà determinata l’ammontare della quota associativa per l’anno in corso.

Il Segretario dell’Assemblea

Il Presidente Assemblea



STATUTO **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

Articolo 1 - Costituzione e sede

E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata "XXXXXXXXXXXX ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", con sede in CITTA' via XXXXXXXX, operante nei settori sportivo, ricreativo, sociale e culturale. Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'associazione sportiva intenderà associarsi.

Articolo 2 – Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Inoltre, l'Associazione si impegna a:

- a) tutelare i diritti civili dei cittadini italiani e stranieri in stato di svantaggio per ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) promuovere la cultura della legalità;
- c) combattere le discriminazioni.

Ulteriori fini istituzionali dell'Associazione sono:



a) lo sviluppo dello sport in tutte le sue varie forme e manifestazioni e in particolare le discipline

la loro diffusione come attività sportiva, artistica e culturale, intesa come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività artistica, informativa e divulgativa, agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline.

b) rispondere alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione per promuovere, praticare e diffondere l'apprendimento delle attività sportive e culturali nei settori sportivi che intenderà svolgere;

c) promuovere manifestazioni e competizioni nazionali ed internazionali, nonché ogni forma di attività agonistica, ricreativa, sportivo - culturale con riferimento alle discipline praticate.

d) promuovere ed organizzare incontri, stage, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione degli associati.

e) curare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive.

f) diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la pratica dello sport nei suoi molteplici aspetti.

g) istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli, organizzare servizi per Università e scuole di ogni grado, svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento.

h) promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero.

i) provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse artistico, culturale e sportivo.

l) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.

m) organizzare squadre e rappresentative sociali per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.

n) indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, vacanze di studio in Italia ed all'Estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali;

o) promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali. e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline praticate.

p) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;

q) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;

r) pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare la pratica sportiva;



s) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato e per collaborare per lo svolgimento di corsi, manifestazioni e iniziative sportive.

t) fornire, attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni e il supporto tecnico utili e/o necessari alla corretta gestione di impianti sportivi, al loro sviluppo, alla loro integrazione con strutture simili e/o affini.

u) istituire premi e borse di studio per stimolare l'impegno verso la costruzione di una cultura della solidarietà, soprattutto tra i giovani e gli studenti. L'erogazione di premi e borse di studio sarà consentita solo per fini esclusivi di solidarietà sociale beneficenza, e dovranno esserne specificate in modo analitico, ad esempio mediante regolamento specifico, le modalità attuative in particolare per quanto concerne i requisiti economici, le forme dell'erogazione, l'entità e la durata.

L'Associazione potrà richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie attività istituzionali.

L'Associazione, essendo affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o comunque ad un Ente di promozione sportiva ovvero ad altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai soggetti suddetti, è tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri associati lo Statuto della Federazione o comunque dell'Ente di promozione sportiva cui aderisce. Annualmente si deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure previste dall'Ente prescelto.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Articolo 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Soci e Domanda di ammissione

I Soci si dividono nelle seguenti tre categorie:

a) fondatori; b) ordinari; c) onorari;

- fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
- ordinari: tutte i soci aderenti all'associazione.
- onorari: coloro che contribuiscono con il loro impegno allo sviluppo delle attività dell'Associazione.

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sociali e sportive svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni



rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio decorrerà dalla presentazione della domanda e sarà soggetta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo. In caso di non accoglimento il Consiglio Direttivo ne dovrà dare valida motivazione. L'eventuale quota di ammissione dovrà essere versata dal socio al momento della presentazione della domanda salvo restituzione in caso di mancata ratifica.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi integrativi richiesti per il godimento di specifici servizi, deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione per morosità protrattasi per oltre *due mesi* dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori



dell'Associazione, o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

d) scioglimento dell'Associazione come regolato dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo che è anche Presidente dell'Assemblea;
- Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere; (ove nominato)
- Il Segretario.

Articolo 8 – Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno *quindici giorni* prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.



6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

7. L'assemblea nomina un segretario e se necessario, uno o più scrutatori. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle stesse.

8. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

9. Il Presidente dirige, regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo verifica, delibera e pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, due *associati*.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto.

2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria anche ai sensi del precedente art. 8, comma 4.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 - Validità assembleare



1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della *maggioranza assoluta* degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della *maggioranza dei presenti*.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti *due terzi* degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre componenti e massimo cinque che sono il Presidente, il Vicepresidente il Tesoriere, il Segretario e un consigliere; la carica di tesoriere può essere conferita a un componente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può fare riferimento a collaboratori o incaricati dallo stesso Consiglio Direttivo, anche non soci e comunque senza diritto di voto, che coadiuvano i componenti dello stesso nella gestione operativa dell'Associazione.

2. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

3. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

4. Il Presidente può delegare tutti o parte dei suoi poteri a uno o più dei membri del Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta dai tre quarti dei soci.

La convocazione è fatta preferibilmente mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata. La convocazione può essere fatta anche via e-mail o fax agli indirizzi comunicati e registrati.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

8. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed



associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio *con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto*. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

1. Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al presidente e quindi dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo in regime di prorogatio.

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da *almeno due* consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:



- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria anche nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.
- g) decidere l'importo delle quote suppletive per determinati servizi (giochi da tavolo, piscina, campi sportivi, biblioteca, ecc.).

Articolo 17 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Articolo 18 - Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro Aderenti dell'Associazione. In caso di impedimento le funzioni di segretario possono essere svolte in maniera provvisoria da componenti dell'Associazione.

Art. 20 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, ove nominato, in collaborazione con il Presidente, cura la gestione della cassa e dell'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo - 21 Il rendiconto



1. Il rendiconto dell'Associazione, predisposto contabilmente dal Tesoriere e redatto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'approvazione assembleare, deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 – Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è costituito:

1. dalla dotazione iniziale costituita dai versamenti effettuati dai soci;
2. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
3. da ogni altro bene, mobile ed immobile, che sia pervenuto alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia destinato al patrimonio per disposizione espressa o per legge;
4. dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;
5. dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali tra le quali rientrano le quote associative e integrative corrisposte dai soci;
6. da eventuali oblazioni, elargizioni ed erogazioni liberali, con sovvenzioni da parte dei soci fondatori, nonché di soggetti pubblici e privati, non espressamente finalizzate all'incremento del patrimonio;
7. con ogni altro tipo di entrata od acquisizione comprese quelle di organizzare aste in proprio e per conto terzi aventi scopi di beneficenza e solidarietà.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Articolo 24 – Sezioni

L'Assemblea dei Soci, nella sessione ordinaria, potrà costituire, Sezioni staccate, nei luoghi che riterrà più opportuno, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 25 – Scioglimento



1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra associazione che persegua medesime finalità sportive e ricreative, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva cui sarà affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.